

IPOTESI DI CCNQ DI RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI E NELLE AREE DI CONTRATTAZIONE - TRIENNIO 2025-2027

In data 27 maggio 2026, alle ore 17:30, ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 4, del D. Lgs. 165/2001. Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata ipotesi di *CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione - triennio 2025-2027*

Per l'A.Ra.N.: *il Presidente* - Cons. Antonio Naddeo

.....FIRMATO.....

Per le Confederazioni Sindacali:

CGILNON FIRMATO.....

CGSFIRMATO.....

CIDAFIRMATO.....

CISALFIRMATO.....

CISLFIRMATO.....

CODIRPFIRMATO.....

CONFDASFIRMATO.....

CONFEDIRFIRMATO.....

CONFSALFIRMATO.....

COSMEDFIRMATO.....

CSEFIRMATO.....

UILFIRMATO.....

USBFIRMATO.....

**IPOTESI DI CCNQ DI RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E
PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI
RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI E NELLE AREE DI
CONTRATTAZIONE
Triennio 2025-2027**

ART. 1

Sostituzione del Titolo III del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.

1. Il Titolo III del CCNQ del 4 dicembre 2017, come modificato dall'art. 2 del CCNQ 30 novembre 2023, nonché le tavole ad esso allegate, sono sostituiti dal seguente:

“TITOLO III RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI

ART. 27

RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI SINDACALI NEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

1. Il contingente dei distacchi sindacali continua ad essere pari a n. 1.137 unità.
2. Il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra i comparti di contrattazione come da tavola n. 2, e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 (*Distacchi da cumulo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure*).
3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 2 è ripartito nell'ambito di ciascun comparto tra le organizzazioni e le confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all'art. 9 commi 3 e 4. I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 3 alla n. 7.
4. In nota alla tavola n. 6 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti al comparto Istruzione e ricerca, che possono essere attivati nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.
5. I distacchi di cui all'art. 9, comma 3, lett. b, sono assegnati come segue:
 - a) comparto Funzioni centrali: ASGB
 - b) comparto Istruzione e ricerca: SINDIKAT SLOVENSKE SOLE
 - c) comparto Sanità: SAVT*
 - d) comparto Funzioni Locali: nessuna

* Il distacco è assegnato al SAVT con riserva che si scioglierà all'esito del giudizio attualmente pendente in Corte di Cassazione (RG 21655/2022) ed avente ad oggetto la natura di organizzazione sindacale che tutela esclusivamente i lavoratori appartenenti alle minoranze linguistiche.

ART. 28

RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO NEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

1. Nei comparti Sanità e Funzioni locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti

in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

- a) n. 30 minuti alla RSU;
- b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative fatto salvo quanto previsto al comma 5 e 5-bis.

2. Nei comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 51 minuti per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

- a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;
- b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.

3. Il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, assunto con contratto regolato dalla legge locale, ove eletto nelle RSU secondo quanto previsto dall'art. 14 del CCNQ del 12 aprile 2022, può fruire dei permessi di cui al comma 2, lett. a), fermo restando che lo stesso personale non concorre al calcolo del contingente complessivo dei permessi in parola che resta determinato ai sensi del medesimo comma 2.

4. I permessi di cui al comma 1, lett. b) ed al comma 2 lett. b) sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 31, comma 4 (*Norme finali comparti di contrattazione*), secondo le modalità indicate nell'art. 11 (*Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato*).

5. Nel comparto Sanità, i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. b), possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 38% della quota a disposizione.

5-bis. Nel comparto Funzioni locali i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. b), possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nelle seguenti misure massime:

- 38% nelle amministrazioni con più di 50 dipendenti;
- 57% nelle amministrazioni fino a 50 dipendenti.

Ai fini del computo del numero dei dipendenti, si fa riferimento ai criteri indicati al comma 1.

6. Nei comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca (fatta eccezione per le Istituzioni scolastiche ed educative) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 2, lett. b), possono essere utilizzati - a livello nazionale - in forma cumulata nella misura massima del 45% della quota a disposizione.

7. Esclusivamente per le Istituzioni scolastiche ed educative la misura massima di cui al comma 6 è pari al 53%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca diverse dalle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

ART. 29

RIPARTIZIONE DEI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
NEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali non collocati in distacco o aspettativa a tempo pieno che siano componenti degli organismi direttivi delle confederazioni sindacali rappresentative nei comparti è ripartito tra queste ultime come da tavola n. 8.
2. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa a tempo pieno continua ad essere pari a n. 178.314 ore suddivise tra i comparti come da tavola n. 9.
3. I contingenti di cui alla tavola n. 9 sono ripartiti tra le organizzazioni sindacali rappresentative sulla base delle tavole allegate dalla n. 10 alla n. 14.
4. In nota alla tavola n. 13 viene specificato il numero massimo delle ore di permesso per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari attribuiti al comparto Istruzione e ricerca che possono essere fruiti nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

ART. 30

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, EDUCATIVE E DI ALTA
FORMAZIONE – PERSONALE COMPARTO

1. Per l'applicazione del presente contratto, nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2026-2027. A tal fine:
 - a) le associazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero dell'Istruzione e del merito, non oltre il giorno 30 giugno 2026 per le Istituzioni scolastiche ed educative e non oltre il giorno 31 luglio 2026 per le Istituzioni di alta formazione, le richieste di attivazione delle aspettative sindacali o dei distacchi, ivi compresi quelli derivanti dai permessi cumulati di cui all'art. 12 (*Distacchi da cumulo di permessi per l'espletamento del mandato - Procedure*), sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall'art. 28 (*Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione*);
 - b) le variazioni dei distacchi previsti dalla Ipotesi di contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027 rispetto a quelli previsti dal Titolo III del CCNQ sottoscritto in data 4 dicembre 2017, come modificato dall'art. 2 del CCNQ 30 novembre 2023, sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma definitivamente attivati con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027;
 - c) le cessazioni dei distacchi derivanti dalla riduzione del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali decorrono a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027. Per i soli docenti, qualora la data di entrata in vigore cada nel periodo di chiusura delle attività didattiche delle

Istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, le cessazioni decorreranno dal 1° settembre 2026, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 28, comma 7 (*Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione*), per le Istituzioni scolastiche ed educative deve essere, in ogni caso, garantito che la somma dei permessi per l'espletamento del mandato fruiti dalle organizzazioni sindacali nei posti di lavoro e della quota dei medesimi permessi utilizzati a livello nazionale in forma cumulata non superi, in vigenza del presente contratto, il limite massimo di cui all'art. 28, comma 2, lett. b) (*Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione*). A tal fine, l'Aran comunica tempestivamente al Ministero dell'Istruzione e del Merito il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla. Qualora la percentuale di cumulo scelta dalle singole associazioni sindacali superi il 45%, la parte eccedente incide sul monte ore di amministrazione, riducendolo di un'ulteriore quota correlata all'utilizzo, nella base di calcolo dei permessi cumulati, anche del dato relativo al personale a tempo determinato.

ART. 31

NORME FINALI – COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

1. Il presente Titolo III conserva la sua efficacia fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali.
2. Le tavole dalla n. 1 alla n. 14, entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027 ed avranno validità sino alla sottoscrizione del successivo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali.
3. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027, fatte salve le diverse decorrenze previste per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione all'art. 30, comma 1 (*Disposizioni particolari per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione*), ed avrà validità sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027 e fino al successivo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per l'espletamento del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.
5. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statuari, indicato nelle tavole, è definito in ore annue. Conseguentemente, nel caso in cui le tavole siano vigenti solo per alcuni mesi dell'anno il contingente spettante alle singole associazioni sindacali è determinato pro-quota in proporzione al numero dei mesi di vigenza delle stesse rispetto ai 12 mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalità vale anche per le tavole derivanti dal precedente accordo per il triennio 2022-2024. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.
6. Qualora, a seguito dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027, in applicazione del comma 4, si verifichi una modifica delle organizzazioni sindacali titolari delle prerogative ivi indicate, le amministrazioni effettuano una nuova ripartizione del monte ore annuo dei permessi per l'espletamento del mandato. I contingenti, ricalcolati sulla base del nuovo riparto, sono riproporzionati sulla base del numero dei mesi di vigenza, nell'anno, del contratto di ripartizione delle

prerogative sindacali 2025-2027 rispetto ai 12 mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalità si applica sui vecchi contingenti derivanti dal contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024, la cui fruizione cessa comunque per le organizzazioni non più rappresentative con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.

TAVOLE - COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

TAVOLA 1 COMPARTI DI CONTRATTAZIONE CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001	
	CGIL
	CGS
	CISAL
	CISL
	CONFSAL
	CSE
	UIL
	USB

TAVOLA 2 RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI DISTACCHI TRA I COMPARTI	
---	--

	<i>numero distacchi</i>
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI	290
COMPARTO FUNZIONI LOCALI	271
COMPARTO SANITA'	194
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA	381
COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226	1
totale	1.137

TAVOLA 3 COMPARTO FUNZIONI CENTRALI DISTACCHI			
--	--	--	--

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
CISL FP	61	CISL	7
FP CGIL	54	CGIL	6
UIL PA	49	UIL	5
CONFSAL UNSA	41	CONFSAL	4
FLP	22	CGS	2
USB PI	18	USB	2
CONFINTESA FP	16	CONFINTESA	2
		ASGB	1
totale	261		29

**TAVOLA 4
COMPARTO FUNZIONI LOCALI
DISTACCHI**

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
FP CGIL	95	CGIL	11
CISL FP	76	CISL	8
UIL FPL	51	UIL	6
CSA RAL	22	CISAL	2
totale	244		27

**TAVOLA 5
COMPARTO SANITA'
DISTACCHI**

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
CISL FP	44	CISL	5
FP CGIL	41	CGIL	4
UIL FPL	36	UIL	4
FIALS	22	CONFESAL	2
NURSIND	21	CGS	2
NURSING UP	11	CSE	1
		SAVT*	1
totale	175		19

* Il distacco è assegnato al SAVT con riserva che si scioglierà all'esito del giudizio attualmente pendente in Corte di Cassazione ed avente ad oggetto la natura di organizzazione sindacale che tutela esclusivamente i lavoratori appartenenti alle minoranze linguistiche

**TAVOLA 6
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA¹
DISTACCHI**

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
FLC CGIL	89	CGIL	10
CISL FSUR	87	CISL	9
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA	61	UIL	6
SNALS CONFESAL	45	CONFESAL	5
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	34	CGS	4
ANIEF	27	CISAL	3
		SINDIKAT SLOVENSKE SOLE	1
totale	343		38

¹ Il numero massimo dei distacchi indicati nella tavola 6 attivabili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione è: FLC CGIL 80; CISL FSUR 78; FED. SCUOLA RUA 55; SNALS CONFESAL 41; FEDERAZIONE GILDA UNAMS 31; ANIEF 24. Confederazioni: CGIL 9; CISL 8; UIL 6; CONFESAL 4; CGS 3; CISAL 3; SINDIKAT SLOVENSKE SOLE 1

TAVOLA 7
COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226
DISTACCHI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
CISL FP	1	CISL	0
SNAPRECOM	0	CISAL	0
USB PI	0	USB	0
FLP	0	CSE	0
FP CGIL	0	CGIL	0
SIPRE	0	USAE	0
totale	1		0

TAVOLA 8
COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI STATUTARI
CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE
EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001

<i>confederazioni</i>	<i>ore permessi</i>
CGIL	1.554
CGS	1.554
CISAL	1.554
CISL	1.554
CONFISAL	1.554
CSE	1.554
UIL	1.554
USB	1.554
totale	12.432

TAVOLA 9
TAVOLA RIASSUNTIVA PER COMPARTI DEI PERMESSI PER LE RIUNIONI
DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

	<i>ore permessi</i>
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI	22.210
COMPARTO FUNZIONI LOCALI	49.713
COMPARTO SANITA'	45.641
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA	60.534
COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226	216
totale	178.314

TAVOLA 10
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI
STATUTARI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>ore permessi</i>
CISL FP	5.207
FP CGIL	4.607
UIL PA	4.121
CONFSAL UNSA	3.484
FLP	1.902
USB PI	1.506
CONFINTESA FP	1.383
totale	22.210

TAVOLA 11
COMPARTO FUNZIONI LOCALI
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI
STATUTARI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>ore permessi</i>
FP CGIL	19.323
CISL FP	15.395
UIL FPL	10.492
CSA RAL	4.503
totale	49.713

TAVOLA 12
COMPARTO SANITA'
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI
STATUTARI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>ore permessi</i>
CISL FP	11.512
FP CGIL	10.588
UIL FPL	9.295
FIALS	5.769
NURSIND	5.509
NURSING UP	2.968
totale	45.641

TAVOLA 13
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA²
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI
STATUTARI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>ore permessi</i>
FLC CGIL	15.738
CISL FSUR	15.353
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA	10.701
SNALS CONFISAL	7.992
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	6.011
ANIEF	4.739
totale	60.534

2 Il numero massimo di ore di permesso per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari indicati nella tavola 13 fruibili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione è: FLC CGIL 14.569; CISL FSUR 14.213; FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 9.906; SNALS CONFISAL 7.399; FEDERAZIONE GILDA UNAMS 5.565; ANIEF 4.387.

TAVOLA 14
COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI
STATUTARI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>ore permessi</i>
CISL FP	69
SNAPRECOM	45
USB PI	42
FLP	33
FP CGIL	14
SIPRE	13
totale	216

ART. 2

Sostituzione del Titolo IV –del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.

1. Il Titolo IV del CCNQ del 4 dicembre 2017, come modificato dall'art. 3 del CCNQ 30 novembre 2023, nonché le tavole ad esso allegate, è sostituito dal seguente:

“TITOLO IV RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NELLE AREE DIRIGENZIALI

ART. 32

RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI SINDACALI NELLE AREE DIRIGENZIALI

1. Il contingente dei distacchi sindacali continua ad essere pari a 86 unità.
2. Il contingente complessivo di 86 distacchi viene così distribuito:
 - a) una quota da attribuire, ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, lett. a), alle confederazioni rappresentative nelle aree, come risulta dalla tavola n. 16;
 - b) una quota ripartita tra le Aree di contrattazione come da tavola n. 17. Essi costituiscono il limite massimo dei distacchi fruibili nelle citate Aree dalle associazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 (*Distacchi da cumulo di permessi per l'espletamento del mandato - Procedure*).
3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 2, lett. b) è ripartito nell'ambito di ciascuna Area tra le organizzazioni e le confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all'art. 9 (*Criteri di ripartizione del contingente dei distacchi*), commi 3 bis, lett. b) e 4. I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 18 alla n. 22.
4. In nota alla tavola n. 21 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti all'Area Istruzione e ricerca, che possono essere attivati nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

ART. 33

RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO NELLE AREE DIRIGENZIALI

1. Nelle Aree Sanità e Funzioni locali il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dirigente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'Area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
 - a) n. 30 minuti alla RSU;
 - b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.

2. Nelle Aree Funzioni centrali, Istruzione e ricerca e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 51 minuti per dirigente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'Area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

- a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;
- b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

3. I permessi di cui al comma 1, lett. a) ed al comma 2, lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui all'art. 36, comma 1 (*Norme transitorie - aree dirigenziali*), verrà eletta.

4. Il contingente di cui al comma 1, lett. b) ed al comma 2 lett. b) è attribuito alle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 37, comma 4 (*Norme finali aree dirigenziali*). A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 11 (*Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato*), in attesa degli accordi di cui all'art. 36, comma 1 (*Norme transitorie - aree dirigenziali*), la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità previste all'art. 11 (*Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato*).

5. Nelle Aree Sanità e Funzioni Locali i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 45% della quota a disposizione.

6. Nelle Aree Funzioni centrali, Istruzione e ricerca (fatta eccezione per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 2 lett. b) possono essere utilizzati - a livello nazionale - in forma cumulata nella misura massima del 53% della quota a disposizione.

7. Esclusivamente per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione la misura massima di cui al comma 6 è pari al 45%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni dell'Area Istruzione e ricerca diverse dalle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

ART. 34

RIPARTIZIONE DEI PERMESSI PER LE RIUNIONI DEGLI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI NELLE AREE DIRIGENZIALI

1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali non collocati in distacco o aspettativa a tempo pieno che siano componenti degli organismi direttivi delle confederazioni sindacali rappresentative nelle aree è ripartito tra queste ultime come da tavola n. 23. Resta fermo che le ore di spettanza delle confederazioni rappresentative sia nelle aree che nei comparti sono attribuite nel Titolo III relativo ai comparti di contrattazione.

2. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa a tempo pieno continua ad essere pari a n. 19.856 ore.
3. Il contingente dei permessi di cui al comma 2 è suddiviso tra le aree come da tavola n. 24.
4. I contingenti di cui alla tavola n. 24 sono ripartiti tra le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dalla n. 25 alla n. 29.
5. I permessi indicati nella tavola n. 28, relativa all'area Istruzione e ricerca, non sono fruibili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

ART. 35

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, EDUCATIVE E DI ALTA FORMAZIONE – AREE DIRIGENZIALI

1. Per l'applicazione del presente contratto, nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2026-2027. A tal fine:

- a) le associazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero dell'Istruzione e del Merito, non oltre il giorno 30 giugno 2026 per le Istituzioni scolastiche ed educative e non oltre il giorno 31 luglio 2026 per le Istituzioni di alta formazione, le richieste di attivazione delle aspettative sindacale o dei distacchi, ivi compresi quelli derivanti dai permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all'art. 12 (*Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure*), sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall'art. 33 (*Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali*);
- b) le variazioni dei distacchi previsti dall'Ipotesi di contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027 rispetto a quelli previsti dal Titolo IV del CCNQ sottoscritto in data 4 dicembre 2017, come modificato dall'art. 3 del CCNQ del 30 novembre 2023, sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma definitivamente attivati con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027;
- c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali. Qualora la data di entrata in vigore cada nel periodo di chiusura delle attività didattiche delle Istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, le cessazioni decorreranno dal 1° settembre 2026, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 33, comma 7 (*Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali*), per le Istituzioni scolastiche ed educative, l'Aran comunicherà tempestivamente al Ministero dell'Istruzione e del Merito il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla.

ART. 36

NORME TRANSITORIE – AREE DIRIGENZIALI

1. In considerazione della mancata elezione delle RSU ed in attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle aree contrattuali venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative.
2. Nelle more delle elezioni delle rappresentanze elettive di cui al comma 1, la fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) (*Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali*) è sospesa fino alla data di elezione delle RSU.

ART. 37

NORME FINALI – AREE DIRIGENZIALI

1. Il presente Titolo IV è valido fino alla sottoscrizione del successivo CCNQ di ripartizione delle prerogative.
2. Le tavole dalla n. 15 alla n. 29 entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027 ed avranno validità sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali.
3. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027, fatte salve le diverse decorrenze previste per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione all'art. 35 (*Disposizioni particolari per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione – aree dirigenziali*), ed avrà validità sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027 e fino al successivo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per l'espletamento del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.
5. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statuari, indicato nelle tavole, è definito in ore annue. Conseguentemente, nel caso in cui le tavole siano vigenti solo per alcuni mesi dell'anno il contingente spettante alle singole associazioni sindacali è determinato pro-quota in proporzione al numero dei mesi di vigenza delle stesse rispetto ai 12 mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalità vale anche per le tavole derivanti dal precedente accordo per il triennio 2022-2024. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.
6. Qualora, a seguito dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027, in applicazione del comma 4, si verifichi una modifica delle organizzazioni sindacali titolari delle prerogative ivi indicate, le amministrazioni effettuano una nuova ripartizione del monte ore annuo dei permessi per l'espletamento del mandato. I contingenti, ricalcolati sulla base del nuovo riparto, sono riproporzionati sulla base del numero dei mesi di vigenza, nell'anno, del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027 rispetto ai 12 mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalità si applica sui vecchi contingenti derivanti dal contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024, la cui fruizione cessa comunque per le organizzazioni non più rappresentative con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.

7. Nelle aree della dirigenza, al fine di consentire l'attuazione di un livello di flessibilità comparabile con quello del comparto, la percentuale prevista dall'art. 16, comma 6 (*Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali*), è elevata fino al massimo del 50% con arrotondamento all'unità superiore.

TAVOLE – AREE DELLA DIRIGENZA

TAVOLA 15 AREE DIRIGENZIALI CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001
CGIL
CIDA
CISL
CODIRP
CONFDAS
CONFEDIR
COSMED
UIL

TAVOLA 16 AREE DIRIGENZIALI DISTACCHI PER LE CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001

<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
CGIL	1
CIDA	1
CISL	1
CODIRP	1
CONFDAS	1
CONFEDIR	1
COSMED	1
UIL	1
totale	8

TAVOLA 17 RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI DISTACCHI TRA LE AREE

	<u>numero distacchi</u>
AREA FUNZIONI CENTRALI	16
AREA FUNZIONI LOCALI	14
AREA SANITA'	40
AREA ISTRUZIONE E RICERCA	7
AREA PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226	1
totale	78

TAVOLA 18
AREA FUNZIONI CENTRALI
DISTACCHI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
CISL FP	3	CISL	1
ANMI ASSOMED SIVEMP FPM	3	COSMED	0
CIDA FC	3	CIDA	1
UIL PA	1	UIL	0
DIRSTAT FIALP UNSA	1	CONFEDIR	0
UNADIS	0	CONFIDAS	0
FP CGIL	0	CGIL	0
ANAI INPS	1	-	0
FLEPAR	1	CODIRP	0
ANMI-FEMEPA	1	CODIRP	0
totale	14		2

TAVOLA 19
AREA FUNZIONI LOCALI
DISTACCHI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
FEDIR	3	COSMED	1
CISL FP	3	CISL	0
FP CGIL	3	CGIL	0
DIRETS	2	CONFEDIR	0
UIL FPL	1	UIL	0
UNSCP	1	-	0
totale	13		1

TAVOLA 20
AREA SANITA'
DISTACCHI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
ANAAO ASSOMED	10	COSMED	1
FEDERAZIONE CIMO-FESMED	7	CIDA	1
AAROI EMAC	4	COSMED	1
FASSID	4	CODIRP	1
FVM	4	COSMED	0
FP CGIL	3	CGIL	0
FEDERAZIONE CISL MEDICI	2	CISL	0
UIL FPL	2	UIL	0
totale	36		4

TAVOLA 21
AREA ISTRUZIONE E RICERCA³
DISTACCHI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
ANP	3	CIDA	1
CISL FSUR	1	CISL	0
FLC CGIL	1	CGIL	0
DIRIGENTISCUOLA - DISCONF	1	CODIRP	0
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA	0	UIL	0
totale	6		1

³ Il numero massimo dei distacchi indicati nella tavola 21 attivabili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione è: ANP 2; CISL FSUR 1; Confederazioni CIDA 1

TAVOLA 22
AREA PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226
DISTACCHI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
SNAPRECOM	1	CISAL	0
UNADIS	0	CONFEDAS	0
CISL FP	0	CISL	0
DIPRECOM	0	-	0
CIDA FC	0	CIDA	0
SNAPROCIIV	0	CONFEDIR	0
FLP	0	CSE	0
totale	1		0

TAVOLA 23
AREE DIRIGENZIALI
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI STATUTARI
CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE
EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001

<i>confederazioni</i>	<i>ore permessi</i>
CGIL	****
CIDA	1.554
CISL	****
CODIRP	1.554
CONFEDAS	1.554
CONFEDIR	1.554
COSMED	1.554
UIL	****
totale	7.770

TAVOLA 24
TAVOLA RIASSUNTIVA PER LE AREE
DEI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI
STATUTARI

	<i>ore permessi</i>
AREA FUNZIONI CENTRALI	6.381
AREA FUNZIONI LOCALI	3.340
AREA SANITA'	9.758
AREA ISTRUZIONE E RICERCA	175
AREA PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226	202
totale	19.856

TAVOLA 25
AREA FUNZIONI CENTRALI
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI
STATUTARI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>ore permessi</i>
CISL FP	1.484
ANMI ASSOMED SIVEMP FPM	1.253
CIDA FC	1.279
UIL PA	470
DIRSTAT FIALP UNSA	410
UNADIS	192
FP CGIL	232
ANAI INPS	389
FLEPAR	249
ANMI-FEMEPA	423
totale	6.381

TAVOLA 26
AREA FUNZIONI LOCALI
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI
STATUTARI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>ore permessi</i>
FEDIR	841
CISL FP	707
FP CGIL	617
DIRETS	508
UIL FPL	336
UNSCP	331
totale	3.340

TAVOLA 27
AREA SANITA'
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI
STATUTARI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>ore permessi</i>
ANAAO ASSOMED	2.746
FEDERAZIONE CIMO-FESMED	1.825
AAROI EMAC	1.162
FASSID	1.087
FVM	919
FP CGIL	872
FEDERAZIONE CISL MEDICI	580
UIL FPL	567
totale	9.758

TAVOLA 28
AREA ISTRUZIONE E RICERCA
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI
STATUTARI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>ore permessi</i>
ANP	91
CISL FSUR	28
FLC CGIL	25
DIRIGENTISCUOLA - DISCONF	21
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA	10
totale	175

TAVOLA 29
AREA PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI
STATUTARI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>ore permessi</i>
SNAPRECOM	65
UNADIS	48
CISL FP	28
DIPRECOM	18
CIDA FC	15
SNAPROCIV	15
FLP	13
totale	202

ART. 3
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non modificato dal presente contratto si confermano i contenuti del CCNQ 4.12.2017, come integrato e modificato dai successivi CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali.
2. Dall'entrata in vigore del presente contratto sono abrogati gli artt. da 2 a 5 del CCNQ del 30 novembre 2023.

ART. 4
Norma programmatica

1. Ferma restando l'unicità del contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali, il presente contratto regola la ripartizione dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2025-2027 al fine di consentire a queste ultime la fruizione delle prerogative stesse.
2. Il negoziato relativo al triennio 2025-2027, tuttavia, non si considera concluso e le trattative proseguono per gli aspetti relativi alle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.